

REP. N.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDROVIARIO

PER ORMEGGIO DI 4 UNITA' DI NAVIGAZIONE SUL FIUME PO

IN COMUNE DI CREMONA (CR)

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di

_____ presenti l'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Direzione

Area Navigazione Idrovie e Porti via Argine Cisa n.11 Boretto (RE) cod. fisc.

92116650349 nella persona del Dirigente Alessio Filippo Picarelli, concedente;

Il Comune di Cremona con sede in Cremona (CR) Piazza del Comune 8 cap. 26100

cod. fisc. 00297960197 nella persona _____, concessionario;

Premesso:

- che il Comune di Cremona ha presentato richiesta di concessione, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2036, per l'occupazione sul fiume Po di mq 87,5 di pontile, mq 303 di area a terra, mq 53,4 di spazio acqueo da occuparsi con n. 4 unità di navigazione, in Comune di Cremona (CR), fg. 72, mapp.le 82-280, in data 03/05/2021, acquisita al prot. n. 30474/2021;
- che la domanda di concessione è stata accolta con determinazione dirigenziale n. 164 del 25/02/2022 che approva altresì lo schema del presente disciplinare;

Tutto ciò premesso

Il concedente concede al concessionario alle condizioni di seguito riportate:

Articolo 1 – Oggetto

Il concedente concede al concessionario l'occupazione di mq 87,5 di pontile, mq 303

	di area a terra, mq 53,4 di spazio acqueo da occuparsi con n. 4 unità di navigazione	
	sul fiume Po in Comune di Cremona (CR), fg. 72, mapp.le 82-280, come da documentazione presentata e come rappresentato nella planimetria allegata, parte integrante	
	del presente atto, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e alle condizioni sotto riportate.	
	Articolo 2 – Durata	
	La durata della presente concessione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015, decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2036.	
	La domanda di rinnovo della presente concessione dovrà essere presentata dal concessionario almeno tre mesi prima della scadenza.	
	Articolo 3 – Canone	
	Il canone della concessione, calcolato sulla base di quanto disposto dall’allegato 2 al Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015 è pari ad euro 1.794,00 da aggiornarsi annualmente secondo l’indice ISTAT, come previsto dall’art. 24 del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015.	
	Il concessionario si obbliga a pagare il canone concessorio per anno solare, al ricevimento dell’avviso di pagamento, e comunque entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, versando il canone annuo ed inviando la ricevuta di versamento ad AIPo.	
	Il concessionario ha corrisposto il canone 2022 per un importo pari ad euro 1.794,00 a favore dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po – mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria con la causale “canone anno 2022”.	
	Articolo 4 – Deposito cauzionale	
	Il deposito cauzionale, quantificato in euro 1.794,00, ai sensi dell’art. 25 del	

cessionario possa pretendere indennità a qualsiasi titolo o possa avanzare rimostranze o eccezioni di sorta;

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; è vietata la cessione della concessione, fatto salvo il subingresso qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza ad AIPo, conformemente a quanto disposto all'art. 28 del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015.

E' consentito altresì, l'affidamento ad altri delle attività oggetto della concessione previa autorizzazione dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po conformemente a quanto indicato all'art. 29 del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015.

Il concessionario è tenuto agli obblighi di diligenza e vigilanza sul bene concesso e sulle relative pertinenze ed è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso delle aree concesse dovesse provocare a persone o cose nell'esercizio della concessione e si obbliga pertanto a manlevare e tenere indenne AIPo da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della concessione.

AIPo è sollevata da ogni onere e responsabilità in relazione all'eventuale impossibilità di fruire delle aree.

Il concessionario si assume ogni responsabilità per qualsiasi danno, reale o presunto, sia verso soggetti pubblici che privati, o per eventuali incidenti che dovessero verificarsi, compresi cedimenti o smottamenti, a causa di dissesti idraulici o idrogeologici, lasciando AIPo sollevata da ogni responsabilità sia civilmente che penalmente.

AIPo ha diritto di intervenire nell'area di concessione, in via sostitutiva, per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del Demanio con

diritto di rivalsa; al termine della concessione o nel caso di revoca della stessa, il concessionario dovrà provvedere alla completa demolizione delle eventuali opere eseguite o posate nell'area o nello spazio acqueo concessi e al ripristino della situazione precedente. L'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

Articolo 7 – **Prescrizioni Tecniche**

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'ormeggio dovrà essere effettuato in modo tale da non creare intralcio alla navigazione sull'idrovia in ogni stato idrometrico, dovranno essere rispettati i dati progettuali, eventualmente depositati, in assenza dei quali, l'ingombro complessivo in alveo non dovrà essere superiore ai 12,50 metri dal filo di sponda bagnato dall'acqua. E' vietata la posa di pontili o altri manufatti a distanza inferiore di 80 metri a monte e a valle della zona interessata dai segnali di chiamata e di rimando. La realizzazione degli ancoraggi non dovrà interessare le esistenti difese in pietrame;
- 2) Nessuna opera per l'attracco di pontili e/o per l'ormeggio delle unità navali, inclusa la posa di scalette, passerelle, ecc, potrà essere eseguita a terra o in acqua, non potrà essere alterata la sponda del fiume né utilizzata la zona demaniale per l'estrazione di ghiaia e sabbia, non potranno essere eseguite piantagioni o abbattimento di piante senza la preventiva autorizzazione;
- 3) Nessuna struttura fissa o mobile e nessun arredo di ogni genere potrà essere installata sui pontili di ormeggio senza la preventiva autorizzazione;

4) Il concessionario si farà carico di verificare il corretto dimensionamento degli ancoraggi che dovranno essere realizzati in modo tale da garantire il regolare funzionamento con piene con tempi di ritorno di 200 anni al fine di evitare stacchi, salpamenti, collisioni ed affondamenti. Sono assolutamente vietati gli ancoraggi e i corpi morti verso fiume, le legature dovranno essere fatte verso sponda con uso di castrie e senza interessare la via alzaia che dovrà rimanere libera e transitabile;

5) Nelle giornate di nebbia e di limitata visibilità il pontile e i natanti attraccati dovranno essere segnalati con le prescritte luci di bordo;

6) Eventuali variazioni del filone della corrente di magra del fiume Po non comporteranno l'automatico adeguamento al filone medesimo da parte del concessionario che dovrà invece richiedere un nuovo nulla osta idraulico; qualora per eventuali spostamenti della corrente del corso d'acqua, nel caso di variazione dell'assetto del filone navigabile, la zona demaniale venisse parzialmente o completamente corrosa in concessionario dovrà a semplice richiesta di questa Amministrazione a trasferire, a propria cura e spese, i galleggianti e quanto altro presente in loco, in altra località da definirsi;

7) Il concessionario non potrà richiedere compensi per eventuali danni derivanti dalle piene e corrosioni del fiume Po; saranno a suo totale carico eventuali danni arrecati sia da acque di filtrazione sia da acque di piena del fiume alle opere oggetto della concessione;

8) L'Autorità Demaniale non assume alcun obbligo per la custodia della zona

demaniale data in concessione. Il concessionario dovrà tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione di massa che dagli organi preposti ed in particolare dovrà accertarsi delle condizioni di pericolo dai bollettini emanati dalla Protezione Civile, dovrà provvedere alla messa in sicurezza dei pontili e/o delle unità navali attraccate in previsioni di piene ottemperando in qualsiasi momento e durante l'espletamento del servizio di piena e di pronto intervento a tutte le prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità di Protezione Civile, dall'Autorità Demaniale e dagli Enti preposti alla tutela della sicurezza pubblica;

9) Il concessionario dovrà garantire al personale e ai mezzi autorizzati dalle Amministrazioni competenti alla gestione del corso d'acqua, il libero transito sulle aree e sulle opere in concessione, nonché l'esecuzione di rilievi, il deposito di materiali, l'esecuzione di lavori finalizzati alla realizzazione di opere a tutela della difesa del territorio;

10) L'occupazione di spazio acqueo non deve comportare interventi che possano alterare lo stato dei luoghi e deve riguardare l'attracco di natanti su ormeggi esistenti;

11) Qualsiasi intervento si intenda realizzare, che possa alterare lo stato dei luoghi, sia preventivamente sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, l'assenza della quale è soggetta a sanzioni penali.

Articolo 8 – Disposizioni a carattere generale

Per quanto non espressamente stabilito sul presente disciplinare valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica contenute nel testo unico delle acque soggette

a pubblica amministrazione (RD 25/7/1904 n. 523), nel codice della navigazione (DPR 30/03/1942 n. 327) e nel relativo regolamento (DPR 28/06/1949 n. 631), nel regolamento regionale della Regione Lombardia n. 9 del 27/10/2015.

Articolo 9 - Oneri vari

Tutte le spese inerenti alla presente concessione, incluse quelle che si rendessero necessarie per i rilievi ed accertamenti locali sono a carico del Concessionario.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del concessionario.

L'importo dell'imposta di registro dovuta è pari a euro € 538,20 e pertanto la registrazione andrà effettuata, ai sensi della Legge n. 311/2004 e dell' art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98.

Sono a carico del concessionario altresì gli eventuali oneri sostenuti da AIPo per la fornitura e la manutenzione dell'apposito cartello riportante gli estremi della concessione demaniale, che dovrà essere apposto sui confini dell'area in concessione ovvero sul bene oggetto di concessione; la manutenzione del cartello rimane a carico del concessionario.

Il Concedente

AIPo Direzione Area Navigazione Idrovie e Porti

(Dr. Ing. Alessio Filippo Picarelli)

Il Concessionario

Comune di Cremona
